

USB scrive al Ministero: Green Pass – Diritto allo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa del Personale dell'Amministrazione Civile.



Roma, 17/10/2021

??Facendo seguito a precedente nota del 17 c.m., con medesimo oggetto, la USB PI Ministero dell'Interno si vede costretta a dover rappresentare le ennesime storture e criticità derivanti sia dall'applicazione del cosiddetto Green Pass che dal rientro generalizzato in presenza del personale dell'Amministrazione Civile.

Dagli Uffici Periferici dislocati sull'intero territorio nazionale pervengono a questa O.S. allarmate segnalazioni riguardanti la strumentale e ridicola applicazione di quanto riportato nella recente circolare nr.63272 del 14 ottobre u.s. del DCCPPAC, ove si legge: **“L’obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 esclude, altresì, la possibilità di adibire a lavoro agile i lavoratori che ne sono sprovvisti”**. Tanto è bastato a Dirigenti, Questori e Prefetti per interpretare in maniera restrittiva quel che le linee guida emanate in materia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri descrivono così: **“Pertanto, non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione”**.

I suddetti Dirigenti, Questori e Prefetti, hanno interpretato la norma sostenendo che ANCHE il personale in lavoro agile, compreso quello appartenente a categoria fragile oppure in qualità di caregiver, dovesse obbligatoriamente essere munito di green pass.

Si ricorda che ai “**lavoratori fragili**” e ai caregiver con assistenza ai familiari con Legge 104, va garantito, in base alla normativa vigente lo Smart Working in forma continuativa fino a conclusione dello stato d'emergenza, previsto allo stato per il 31 dicembre 2021, mentre in tanti uffici viene revocato o ridotto in misura drastica.

Ad alcuni colleghi fragili è stato addirittura richiesto di tornare in ufficio ai fini del controllo della certificazione verde. Analogamente si stanno creando ostacoli per i colleghi caregiver con assistenza a familiari con Legge 104 alla **Prefettura di Varese, Reggio Emilia, Ascoli Piceno, Rieti e Brindisi, nonché alle Questure di Firenze e Napoli.**

Adirittura alla **Prefettura di Milano** è stato richiesto ai lavoratori fragili di rientrare, concedendo loro la possibilità di effettuare SOLTANTO un massimo di cinque giorni al mese di lavoro agile ai sensi della legge 22 maggio 2017 n. 81. In altre situazioni il pretesto del Green Pass ha significato far rientrare il personale in presenza senza alcuna gradualità.

Ebbene l'autorità del Garante per la Protezione dei Dati Personali ha fatto chiarezza in merito alla questione stabilendo con parere dell'11 ottobre u.s. che: “**Potranno essere sottoposti al controllo solo i lavoratori effettivamente in servizio per i quali è previsto l'accesso al luogo di lavoro, escludendo i dipendenti assenti per ferie, malattie, permessi o che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile**”.

Inoltre ci giungono segnalazioni da parte di vari uffici, specialmente della Polizia di Stato, come l'**Ufficio polizia di Frontiera di Napoli**, oppure alla **Questura di Napoli**, ove i datori di lavoro stanno raccogliendo elenchi o registri appositi al fine di annotare i soggetti controllati. Anche su questo il Garante ha dichiarato l'illegittimità del trattamento, specificando che: “**L'attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell'interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all'applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione.**”

Si chiede, pertanto, di voler specificare tramite apposita circolare, in modo chiaro e circostanziato:

- che il possesso di green pass è da intendersi ESCLUSIVAMENTE quale condizione per accedere fisicamente alla sede di servizio;
- che il possesso di green pass, valido al momento dell'inizio del turno lavorativo e scaduto durante il turno di servizio, consentirà al titolare la prosecuzione dello stesso sino alla sua conclusione, compreso l'eventuale svolgimento di lavoro straordinario;
- che tutti i dipendenti hanno il diritto di conoscere i rispettivi nominativi e qualifica del personale designato al controllo dei green pass con formale atto di nomina da parte del dirigente dell'ufficio, informazioni non rese note nella maggior parte degli uffici e

non specificate nelle disposizioni emanate;

- che nessun lavoratore dell'Amministrazione Civile è tenuto ad accettare forzatamente una eventuale nomina di preposto al controllo, in quanto la stessa è da ritenersi non riconducibile ad obblighi contrattuali in relazione alla mansione esercitata o ad altri obblighi previsti dalla norma in questione; situazioni verificatesi alla **Prefettura di Pistoia**, nonché alla **Questura di Napoli**;
- che per i datori di lavoro non è consentito raccogliere elenchi di soggetti controllati oppure tenere registri da far compilare ai preposti al controllo;
- che tutti i dipendenti devono essere opportunamente informati dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, resa alla generalità del personale, in conformità agli artt. 5, par. 1, lett. a), 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, così come previsto dal citato parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Inoltre la scrivente O.S. rammenta a codesta amministrazione che l'adozione della certificazione verde nei posti di lavoro, non fa certamente venir meno le opportune e obbligatorie prescrizioni contenute nel D.LGS.81/2008, nonché nei rispettivi protocolli di sicurezza ancora vigenti in tutti gli uffici.

E' appena il caso di sottolineare alcune gravissime carenze in merito: in alcuni degli **Uffici del Dipartimento di Pubblica Sicurezza in Castro Pretorio** mancano i presidi DPI sull'Igiene e la pulizia dei locali è pressoché inesistente; presso la **Questura di Bari**, e non solo, DPI fondamentali come mascherine e guanti, giacciono in deposito e non vengono distribuiti al personale. Presso la **VI Zona di Polizia di Frontiera Napoli** non esistono divisori in plexiglass.

Tutte le misure di prevenzione devono essere garantite:

- DPI idonei e a norma: mascherine FFP2 per chi lavora a contatto col pubblico;
- Garanzia del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le direzioni, barriere e divisori in plexiglas, disinfettanti per le mani, misurazione della temperatura;
- Percorsi differenziati in entrata e in uscita e tra il personale e l'utenza;
- Pulizia e igiene quotidiana degli ambienti di lavoro, dei servizi igienici, degli spazi comuni e sanificazione periodica di tutti i locali;
- Garanzia del ricambio frequente d'aria nei locali;
- Pulizia e disinfezione degli apparecchi di condizionamento;
- Procedure chiare in caso di contatto stretto nel luogo di lavoro.

La scrivente USB PI Ministero dell'Interno, premesso quanto sopra, INVITA codesta Amministrazione a voler porre termine alle deplorabili condotte messe in atto da parte di alcuni Dirigenti, Questori e Prefetti, e a mettere in pratica le necessarie misure idonee a evitare gli abusi sin qui descritti al fine di voler definire misure univoche ed omogenee da utilizzare sull'intero territorio nazionale.

??

??

???????????? ???

???

???**Nota del
17 ottobre
scorso**

La USB P.I. – Interno chiede un intervento di codesto dipartimento affinché il Ministero dell'Interno faccia adottare correttamente i Dpcm firmati dal Presidente Draghi in merito alle nuove disposizioni green pass in tema di svolgimento del lavoro per il personale afferente a questo Dicastero.

Al riguardo, si è avuta notizia che in molte circolari emanate da questa Amministrazione, presso le sedi dislocate sul territorio nazionale, sembrerebbe accreditarsi l'ipotesi che venga intimato ai lavoratori, entrati sul luogo di lavoro con green pass in corso di validità, di lasciare immediatamente la sede di lavoro, con rischio di incorrere nella sanzione prevista, qualora il green pass sia scaduto durante l'orario di servizio.

Poiché sulla pagina istituzionale del governo al link <https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223>, in riferimento al punto 12 di questa Faq viene specificato che : "il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l'orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore",

SI PREGIA CHIEDERE A QUESTO SUPERIORE MINISTERO

al fine di non esacerbare le problematiche discriminatorie insite in questa misura che, come già segnalato dalla scrivente Organizzazione Sindacale in precedenti comunicazioni, sta assumendo sempre più una caratteristica esclusivamente punitiva nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori e che ha ottenuto il solo effetto di spaccare il Paese, rischiando di avere conseguenze deleterie per i servizi pubblici essenziali, di fare immediata chiarezza inerentemente alla casistica sopra indicata e di confermare l'efficacia delle disposizioni ufficialmente diramate sulle fonti istituzionali.

PERTANTO, SI INVITA A VOLER:

1. specificare con la massima trasparenza che il possesso di green pass, valido al momento dell'inizio del turno lavorativo e scaduto durante il turno di servizio, consentirà al titolare la prosecuzione dello stesso sino alla sua conclusione, compreso l'eventuale svolgimento di lavoro straordinario;
2. sensibilizzare in merito al celere aggiornamento dei DVR da parte dei Datori di Lavoro di concerto con i Medici Competenti (comunicati ai RLS e RSPP), che dovranno contemplare i rischi derivanti dal rientro totale del personale e dalla

presenza dell'utenza (che non ha obbligo di Green Pass) degli Uffici Periferici, inserendo tali rischi ex novo nei Documenti Valutazione Rischi, in base agli spazi fisici, ai dipendenti e alla stessa utenza giornaliera;

3. convocare prima del rientro, le RSU e le OO.SS. territoriali per illustrare le relative misure organizzative e della sicurezza;
4. fornire un chiarimento su un altro aspetto di fondamentale importanza, ossia le nuove tutele normative introdotte con il Decreto nr. 133 del 24 settembre 2021 in merito alla possibilità di usufruire fino al 31 dicembre 2021 di Smart Working, per i lavoratori titolari di Legge 104 (non esclusivamente i c.d. fragili) , siano essi i diretti interessati stessi o i caregiver.

USB Pubblico Impiego – Coordinamento Nazionale Ministero Interno